

*Studio Legale*  
*Avv. Michelangelo Fiorentino*  
*Patrocinante in Cassazione*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*  
Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt) –  
tel. e fax 0771 324437- cel 338 8818244  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it  
pec: avv.mrosariaaltieri@pec.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO – ROMA  
SEZ. III BIS**

**Ricorso per motivi aggiunti  
nel giudizio iscritto al n. 6179/19 RG**

Per la Prof.ssa **BERNAROLI Manuela** nata a Reggio Emilia il 24/05/1969 ed ivi residente alla via F.lli Socini n. 21, C.F. BRNMNL69E64H223T, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'**Avv. Maria Rosaria Altieri**, C.F. LTRMRS74A55I234E, e dall'**Avv. Michelangelo Fiorentino**, C.F. FRNMHL57S17A512D, che si dichiarano sin d'ora antistatari, giusta procura su foglio separato, da considerarsi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Tiziano n. 80, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Ricciardi. Si chiede che le comunicazioni di cancelleria vengano inviate al n. fax 0771 324437 e/o via e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it o posta pec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

*- ricorrente*

**CONTRO**

- 1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;
- 2) Commissione giudicatrice** del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali di cui al Decreto Ministeriale n. 138 del 3 agosto 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;
- 3) Sottocommissione esaminatrice del concorso n. 10** rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;

*- resistenti*

## **E NEI CONFRONTI DI**

**Moscatelli Elisa** (CF MSCLSE73H54H223K) Via Terrachini n.10 - 42122 Reggio Emilia

nonché quali controinteressati nei confronti di tutti i candidati inclusi nell'elenco approvato in via definitiva con D.D.G. n. 395 del 27 marzo 2019 ammessi a sostenere la prova orale del concorso a Dirigente Scolastico di cui all'articolo 9 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017.

*- controinteressati*

## **PER L'ANNULLAMENTO/**

### **DICHIARAZIONE DI NULLITA' /DISAPPLICAZIONE**

1) del Decreto del Direttore Generale n. 395 del 27/03/2019, pubblicato sul sito del MIUR in pari data, nella parte in cui, tra i candidati ammessi a sostenere la prova orale del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali di cui al Decreto Ministeriale n. 138 del 3 agosto 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, non include il nominativo degli odierni ricorrenti;

2) del verbale della Commissione giudicatrice del 25 gennaio 2019 e dei relativi allegati;

3) della scheda valutazione prova e del verbale della commissione della Prof.ssa Bernaroli Manuela;

4) dei provvedimenti di nomina, integrazione e sostituzione della Commissione Giudicatrice e delle Sottocommissioni, in particolare del D.D.G. n. 1105 del 19/07/2018, del D.D.G. n. 1165 del 27/07/2018, del D.D.G. n. 2280 del 31/12/2018, del D.D.G. n. 12 dell'11/01/19, del D.D.G. n. 44 del 18/01/19, del D.D.G. n. 89 del 04/02/2019, del D.D.G. n. 114 dell'11/02/2019, del D.D.G. n. 143 del 19/02/2019, del D.D.G. n. 210 del 28/02/2019, del D.D.G. n. 308 del 15/03/2019;

5) della graduatoria finale della procedura che sarà emanata all'esito della stessa;

6) degli atti di nomina dei vincitori che saranno emanati all'esito della procedura e dei relativi atti attuativi (ivi compresi i contratti da stipulare con i suddetti vincitori);

- 7) della nota prot. 32565 del 17/07/2019 con cui venivano valutati i titoli di servizio culturali e professionali dei candidati, nella parte in cui non reca il nominativo dell'odierna ricorrente;
- 8) del decreto del Capo dipartimento n. 1205 del 01/08/2019 con cui veniva approvata la graduatoria dei vincitori, nella parte in cui non reca il nominativo dell'odierna ricorrente;
- 9) del decreto direttoriale n. 1229 del 07/08/2019 di rettifica della graduatoria ex DD n. 1205/19, nella parte in cui non reca il nominativo dell'odierna ricorrente;
- 10) del decreto di assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per Dirigenti Scolastici, nella parte in cui non reca il nominativo dell'odierna ricorrente;
- 11) dell'avviso n. 38777 del 28/08/2019 con cui vengono disposte ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio, nella parte in cui non reca il nominativo dell'odierna ricorrente;
- 12) del Decreto Direttoriale n. 998 del 14 agosto 2020 di rettifica della graduatoria ex DD n. 1205/19, nella parte in cui non reca i nominativi degli odierni ricorrenti (all.to 1).**
- 13)** di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti.

#### **PER LA DECLARATORIA**

del diritto della ricorrente alla partecipazione alla prova orale del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali di cui al Decreto Ministeriale n. 138 del 3 agosto 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017.

#### **PREMESSO**

#### **IN FATTO**

In via preliminare occorre precisare che per mero errore materiale si è indicato nel ricorso introduttivo che in data 18/10/2018 si è svolta la prova preselettiva del concorso per cui vi è causa. Diversamente in data 18/10/2018 la ricorrente ha svolto la prova scritta e in data 13/12/2019 i candidati della Regione Sardegna hanno svolto la prova scritta.

Invero, La Prof.ssa Bernaroli Manuela, docente a tempo indeterminato nella scuola statale, ha presentato domanda di ammissione al Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito con DDG del 23 novembre 2017, n. 1259.

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017 MIUR, disciplinante l' "Articolazione in fasi del corso-concorso", "1. I corsi-concorso banditi ai sensi del presente regolamento si articolano nelle seguenti fasi: a) eventuale prova pre-selettiva; b) concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale; c) corso di formazione dirigenziale e tirocinio".

Nello specifico, con particolare riferimento alle prove concorsuali del superiore punto b), l'art. 7 del D.D.G. 1259/17 stabilisce che "Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale".

Orbene, l'odierna ricorrente, superata la prova preselettiva di cui all'art. 6 del DDG 1259/17, pubblicata con DDG n. 1234 del 24 luglio 2018, in data 18/10/2018 partecipava alla prova scritta che, inopinatamente, non superava, non risultando inclusa negli elenchi di cui all'impugnato Decreto del Direttore Generale n. 395 del 27/03/2019 del MIUR.

Ebbene, le prescrizioni impugnate si rivelano illegittime ed, in riferimento ad esse, vorrà l'Ecc.mo Collegio adito addivenire alle declaratorie di annullamento del caso, alla stregua dei seguenti motivi in

#### **DIRITTO**

**A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, COMMI 2 E 12, DEL D.D.G. DEL 23 NOVEMBRE 2017, N. 1259. ECCESSO DI POTERE PER ESIGUITÀ DEL TEMPO MEDIO INDICATO PER LA CORREZIONE DEGLI ELABORATI. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA E PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; ILLOGICITÀ, IRRAGIONevolezza, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELL'ORDINE DEL GIUDICE. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 51 E 97 COST.. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON**

**ANDAMENTO DELLA P.A.. VIOLAZIONE DEL TRATTATO DI AMSTERDAM E DEI PRINCIPI COMUNITARI DI NON DISCRIMINAZIONE. CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

1) Per rappresentare i numerosi profili di illegittimità che hanno caratterizzato la prova concorsuale *de quo* occorre prendere l'abbrivio dall'esame del verbale n.7 in cui vengono riportate le operazioni di correzione relative agli elaborati della Prof.ssa Bernaroli (n. 2658).

Orbene, dall'esame del Verbale n. 7 si evince che in data 06/03/2019 le operazioni di correzione, valutazione e validazione del voto della Commissione 10, a cui è stata assegnata l'odierna ricorrente, sono iniziate alle ore 9.30 e sono terminate alle ore 16.00. Dal medesimo verbale si evince, altresì, che nell'arco di tempo che va dalle ore 9.30 alle ore 16.00, dunque in 6,30 ore (390 minuti) sono stati corretti gli elaborati (5 quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua) di ben 84 candidati. Con una semplice operazione di divisione tra il totale dei minuti per il numero dei candidati emerge che mediamente la commissione ha dedicato alle operazioni di correzione, valutazione e validazione del voto, **solo 4,6 minuti!** E in tale tempo medio vanno ricomprese anche tutte le operazioni di apertura e chiusura del verbale e le operazioni informatiche necessarie per l'accesso agli elaborati. Dunque, se ne deduce che il tempo medio dedicato alla correzione, valutazione, votazione (unanimità o maggioranza) e validazione del voto, sia notevolmente inferiore ai 4,6 minuti.

Inoltre, leggendo il verbale emerge che in ben 390 minuti la commissione 10, il giorno 06/03/2019 nel correggere 85 elaborati, non ha fatto alcuna pausa, non essendo verbalizzato nulla al riguardo, e avendo deliberato sempre all'unanimità. Poiché tale assunto è decisamente inverosimile, se ne deve dedurre che nel tempo medio di 4,60 minuti di correzione, valutazione delle prove della Prof.ssa Bernaroli, delle operazioni informatiche necessarie all'apertura degli elaborati e all'apertura e chiusura del verbale, rientrino anche eventuali pause dei membri della Commissione!

Orbene, in merito all'eccessiva esiguità dei tempi di correzione degli elaborati in un concorso pubblico, il TAR Emilia Romagna-Bologna, con sentenza non appellata del 27 aprile 2015, n. 416 ha precisato che le correzioni effettuate in tempi troppo brevi, sono «**indice di una certa corrività nell'esaminare i**

**compiti, perché una correzione collegiale di una prova che deve essere letta da un commissario a beneficio di tutti e poi valutata dagli altri difficilmente può concludersi in 6,15 minuti».** Si ricordi che nel caso della odierna ricorrente, il compito è stato corretto in un tempo addirittura inferiore!

Nello stesso senso si è espresso il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza 13 maggio 2005, n. 2421, laddove ha ritenuto che **il provvedimento di correzione degli elaborati scritti di un concorso pubblico corretti in tempi brevissimi è viziato da eccesso di potere il cui sintomo più vistoso è appunto il ridottissimo tempo impiegato per la correzione degli elaborati.**

Per l'evidente similitudine con il caso che qui ci occupa, se ne riporta la motivazione con riferimento all'esiguità del tempo di correzione. Nello specifico il Consiglio di Stato ha argomentato che *“Il Collegio condivide l'affermazione del TAR che il sospetto non può fondare una illegittimità, e che questa deve risultare da un confronto con parametri di giudizio certi e non opinabili. Tuttavia, sebbene il giudizio negativo o positivo di una prova scritta possa emergere all'evidenza dalla mera lettura di un elaborato che viene fatta da soggetti (i commissari d'esame), che, in virtù della loro competenza specifica, sono chiamati a selezionare i candidati in un esame di concorso, resta il fatto che l'operazione di correzione dei tre elaborati del ricorrente, che la Commissione era chiamata a valutare, richiedeva una serie di modalità, alle quali ogni commissario si doveva attenere. È stata, infatti, predisposta una griglia con i seguenti indicatori: correttezza e proprietà linguistica; pertinenza alla traccia e rispetto delle consegne; conoscenza dei contenuti; capacità organizzative e rielaborazione personale, e la valutazione di ogni quesito doveva essere fatta in base alla media risultante dalla somma dei punteggi di ogni singolo criterio, con il risultato che la valutazione globale è data dalla somma delle valutazioni dei quesiti divisa per tre.*

*Ora, è chiaro che non si tratta di operazioni particolarmente complesse, specie se tutti i commissari si trovano d'accordo sulla valutazione dell'elaborato, ma il tempo che l'istante indica in QUATTRO MINUTI per la correzione della sua prova (la commissione avrebbe esaminato 52 elaborati in quattro ore, verbale n. 8 della seconda commissione), pare eccessivamente ridotto, e tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura della sua prova scritta sia stata fatta in modo da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso”.*

Ma vi è di più! Le valutazioni della commissione devono svolgersi in modo pienamente collegiale, e tuttavia, stando al verbale n. 7 del 06.03.2019, gli elaborati sembrano essere stati esaminati individualmente dai commissari, che poi hanno relazionato agli altri onde addivenire alla valutazione collegiale; la diffusa lettura individuale appare verosimile alla luce dell'esiguo tempo dedicato alla correzione.

Orbene, il TAR Toscana - sezione prima, con sentenza del 19.04.2013, n. 646, con riferimento al caso di un candidato che dall'esiguità del tempo con cui era stato corretto il proprio elaborato aveva dedotto che gli elaborati sembravano essere stati esaminati individualmente dai commissari che poi avevano relazionato agli altri per concludere con una valutazione collegiale, ha chiarito che *“La regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso è che le stesse si atteggiino quali **collegi perfetti** in tutti i momenti in cui siano chiamate ad adottare determinazioni rilevanti, comprese la valutazione e la correzione delle prove scritte, cosicché collide con tale regola sia l'attribuzione individuale, da parte dei commissari, di giudizi o di punteggi, sia l'attribuzione del giudizio operata collegialmente ma a seguito della lettura individuale dell'elaborato da parte di uno soltanto dei commissari il quale riferisca agli altri. Occorre cioè che la valutazione collegiale sia preceduta dalla lettura dell'elaborato da parte di tutti i commissari.....(omissis)..... Infatti nelle procedure concorsuali rileva l'osservanza dei principi di imparzialità e di trasparenza delle valutazioni, ai quali l'Amministrazione deve conformarsi (Cons. Stato, V, 12.6.2009, n. 3744), **cosicché il dubbio ingenerato dalle verbalizzazioni in esame** (aventi natura documentativa degli atti compiuti dalla commissione e quindi da interpretare privilegiando il tenore letterale) è tale da rendere **opache e inaffidabili le modalità di conduzione della valutazione degli scritti, in assenza di un diverso elemento oggettivo dal quale desumere che, in concreto, la commissione non sia mai ricorsa alla facoltà di procedere alla lettura individuale, oppure che la lettura individuale sia stata effettuata da ciascun commissario**”*.

Inoltre sul punto, si rappresenta che, in sede di riunione plenaria della commissione centrale (e di ogni singola sottocommissione), il tempo di correzione per ciascuna prova era stato fissato in **almeno 30 minuti**. E infatti, il verbale-tipo n. 1 utilizzato dalle commissioni di concorso prevede espressamente che *“la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti”*

2) Ulteriori sono i profili di illegittimità che viziano la procedura concorsuale dalla quale la Prof.ssa Bernaroli è stata esclusa. Invero, superata la prova preselettiva di cui all'art. 6 del DDG 1259/17, in data 18/10/2018 la ricorrente ha svolto la prova scritta disciplinata dall'art. 8 del DDG n. 1259 del 2017.

Ai sensi del comma 2 di tale ultima disposizione, *“La prova scritta e' **unica su tutto il territorio nazionale** e si svolge in **una unica data** in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”*. Orbene, nonostante tale previsione normativa, la prova scritta **in realtà non è stata unica su tutto il territorio nazionale, né si è svolta in un'unica data**.

Invero, in primo luogo con diverse ordinanze del TAR del Lazio del mese di ottobre 2018, veniva disposta la ripetizione della prova preselettiva per numerosi docenti campani che non avevano potuto sostenere la precitata prova preselettiva a causa dell'interruzione del funzionamento delle procedure informatiche e della contestuale sospensione della graduatoria degli ammessi alla prova scritta.

In secondo luogo, in data 17/10/2018, l'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna ha disposto il differimento della prova scritta per i candidati sardi, a seguito di un'ordinanza di chiusura delle scuole emanata dal Sindaco di Cagliari, sede unica della prova, a causa di condizioni metereologiche avverse. Successivamente, il 09 novembre 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 89 del 09/11/19 il diario per la prova scritta in Sardegna, calendarizzandola per il 13 dicembre 2018.

Ciò ha comportato l'**indiscutibile venir meno della unicità della data e, conseguentemente, dell'unicità della prova** (modificata da una data all'altra) in palese violazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, DDG n. 1259 del 2017 a garanzia del corretto svolgimento della procedura concorsuale.

3) Ma vi è di più. Il comma 12 del ridetto art. 8 dispone che *“Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il **rinvio** con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti”*. Dunque, l'Amministrazione avrebbe dovuto, in corretta applicazione del citato comma 12, disporre lo **slittamento della data della prova su base nazionale**, garantendo il mantenimento del rispetto dei requisiti della unicità della prova e della unicità della data innanzi richiamati; la situazione creatasi, al contrario, ha determinato una evidente disparità di trattamento tra i diversi concorrenti.



4) Non solo! I candidati che hanno svolto la prova scritta il 13 dicembre 2018, hanno dovuto rispondere a **quesiti totalmente differenti** rispetto a coloro che avevano svolto la medesima prova il 18/10/2018, con evidente palese violazione del principio dell'anonimato, atteso che tali candidati, sebbene non riconoscibili individualmente, erano comunque **riconoscibili in quanto appartenenti ad un definito e determinato gruppo di soggetti**.

5) Non può sottacersi poi l'ulteriore circostanza che i candidati che hanno sostenuto la prova scritta il 13/12/18 in luogo del 18/10/2018, hanno avuto **maggior tempo per prepararsi a quelle stesse prove** che gli altri candidati hanno sostenuto ben due mesi prima, hanno avuto la possibilità di conoscere l'impostazione della prova stessa, di visionare la tipologia della prova e di esercitarsi in merito e con metodo specifico. Ciò ha senz'altro **avvantaggiato** tali candidati a scapito di coloro che invece hanno sostenuto la prova scritta il 18/10/2018 come è evidente confrontando le percentuali degli ammessi alla prova successiva che in Sardegna è stata "stranamente" più alta rispetto alle altre regioni, come si dirà più approfonditamente più avanti.

6) Inoltre, i candidati destinatari di provvedimenti cautelari di accoglimento di doglianze relative ad anomalie nel funzionamento del sistema informatico e rispetto ai quali il Tribunale aveva disposto la ripetizione della prova entro 20 giorni, sono stati avvantaggiati dalla circostanza che il MIUR, inopinatamente e contravvenendo all'ordine del TAR, ha **ammesso tali candidati direttamente alle prove scritte**. La citata condotta del MIUR appare in palese violazione di tutti i principi di imparzialità e parità di trattamento dei concorrenti nella procedura concorsuale *de quo*, oltre che contraria all'ordine disposto dal Tribunale amministrativo!

7) E ancora non può sottacersi un ulteriore motivo di disparità di trattamento ai danni dell'odierna ricorrente.

Invero, i *"quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove"*, previsti dall'art. 13, comma 1, D.M. n. 138 del 2017, sono stati resi noti il 17/10/2018, ossia il giorno prima della data della prova scritta fissata per il 18/10/2018. Ciò posto, appare evidente che i candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva del corso-concorso in data successiva a quella originariamente stabilita (il 13/12/2018 in luogo del 18/10/2018), hanno avuto conoscenza dei quadri di riferimento molto tempo prima rispetto a quanto previsto dall'art. 8,

comma 9, del D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 secondo cui *“I quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali e' costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta”*.

Il quadro di riferimento assume tutti i riferimenti normativi e bibliografici utili per l'espletamento della prova. In esso è contenuto, inoltre, il punteggio attribuibile a ciascun quesito costituente la prova e i criteri in base ai quali valutarli.

Orbene, la precitata previsione del bando della pubblicazione dei quadri di riferimento il giorno antecedente la prova, ha determinato, in maniera indiscutibile, una evidente disparità di trattamento tra i soggetti che hanno sostenuto la prova scritta il 18 ottobre 2018 e conosciuto i quadri di riferimento il 17 ottobre 2018 e coloro i quali hanno sostenuto la medesima prova il 13 dicembre 2018 e **conosciuto i quadri di riferimento ben 157 giorni prima!**

Ciò con un chiaro ed innegabile vantaggio per taluni e danno per altri! Invero i docenti che hanno sostenuto la prova scritta il 13 dicembre 2018 hanno **potuto visionare i quadri di riferimento, già il giorno 17 ottobre 2018 ed esercitarsi già molto tempo prima**, e quindi poiché il 12 dicembre i quadri di riferimento erano gli stessi, la loro preparazione era organizzata e finalizzata, con evidente posizione di vantaggio rispetto ai docenti che hanno sostenuto la prova scritta il 18 ottobre 2018.

8) La situazione determinata dalle circostanze evidenziate ai punti che precedono è bene rappresentata dall'**altissima percentuale di soggetti che hanno superato la prova scritta nella regione Sardegna** (la percentuale più alta sul territorio nazionale), ricostruita nella tabella che segue sulla base delle risultanze della graduatoria pubblicata sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

REGIONE	PERC.
Abruzzo	41%
Basilicata	34%
Calabria	23%
Campania	29%
Emilia Rom.	46%
Friuli V.G.	47,5%
Lazio	41%
Liguria	49%
Lombardia	48%

Marche	43%
Molise	61%
Piemonte	48%
Puglia	35,5%
Sardegna	60%
Sicilia	29%,
Toscana	50,6%
Umbria	56%
Veneto	45%

In tal senso non può non riscontrarsi la *strana vicenda* del verbale di correzione proprio della sottocommissione n. 30 della Sardegna che analizza gli elaborati, li valuta con votazioni esigue, per poi procedere alla rilettura e rivalutazione di taluni elaborati e “*anche in considerazione del punteggio positivo ottenuto nella prova di lingua*” (sic!), attribuisce a tali elaborati voti superiori a 70 punti (!!!!!).

Appare evidente, da quanto sin qui argomentato e dedotto come palese sia la violazione del principio di uguaglianza ed imparzialità in danno dell’odierna ricorrente. Il principio di uguaglianza è espressione di un “diritto” in senso stretto. Come tale, esso vieta le arbitrarie distinzioni connesse a determinati fattori. Si parla in questi casi di divieto di discriminazione in base ad uno dei fattori vietati (o di ‘specifico’ divieto di discriminazione).

La condotta della PA resistente, così come sopra delineata, si pone altresì in contrasto con l’art. 51 della Costituzione, laddove introduce fortissime discriminazioni e disparità di trattamento nella procedure concorsuali per cui vi è causa.

È altresì evidente anche la violazione dei principi sanciti dal Trattato di Amsterdam.

Nel trattato vengono delineate le basi e gli obiettivi della politica sociale europea per lottare contro qualsiasi discriminazione ed emarginazione, promuovere l’occupazione, **migliorare le condizioni di vita e di lavoro**, fornire una protezione sociale adeguata, favorire il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane, la parità tra uomini e donne.

Orbene, non si vede come non possa ritenersi in contrasto con i predetti principi generali dell’ordinamento comunitario l’azione di una Pubblica Amministrazione palesemente ed ingiustificatamente discriminatoria nei confronti di una platea di candidati che ha diritto a partecipare ad una procedura concorsuale in condizione di totale ed assoluta uguaglianza tra concorrenti.

9) Ulteriormente la circostanza che in maniera più palese mostra la disparità di trattamento subita dai candidati nel segmento di procedura concorsuale (prova scritta) per cui vi è il presente giudizio, riguarda i diversi tempi di correzione delle prove scritte (5 quesiti a risposta aperta più due prove in lingua), desumibili dall'esame dei verbali di varie commissioni.

Nella tabella che segue, per esemplificazione espositiva, si indicano i tempi in media di correzione degli elaborati (5 quesiti in italiano e due in lingua) dei singoli concorrenti

VERBALE	SOTTO-COMMISSIONE	TEMPO
n. 7 del 27/02/19	22	15,6 minuti
n. 9 del 15/03/19	35	11,6 minuti
n. 14 del 14/03/19	23	23,3 minuti
n. 8 del 02/03/19	21	<b>10,5 minuti</b>
n. 3 del 25/02/19	25	<b>31 minuti</b>
n. 8 del 26/02/19	3	22 minuti
n. 4 del 15/02/19	26	20,4 minuti
n. 11 del 16/03/19	17	17,8 minuti
n. 9 del 21/03/19	20	23,1 minuti
n. 8 del 01/03/19	37	17,4 minuti
n. 3 del 19/03/19	3	24 minuti

Dall'esame dei tempi riportati nella su indicata tabella, emerge come i candidati abbiano avuto tempi di correzione, di attenzione, analisi, valutazione e votazione da parte della Commissione dei propri elaborati notevolmente diversi tra loro, con una forbice che va dai 10,5 minuti del verbale commissione 21 n. 8 del 02/03/19 ai 31 minuti del verbale commissione 25 n. 3 del 25/02/19. Dunque oltre 20 minuti di differenza nell'analisi e valutazione tra i vari elaborati.

Peraltro, la tempistica indicata non tiene conto delle operazioni iniziali e finali di apertura e chiusura del verbale, e di conseguenza gli indicati tempi di correzione non sono neanche reali ed effettivi (dovendo scorporare il tempo necessario per le operazioni di apertura e chiusura verbale e le operazioni informatiche), ma sono di fatto notevolmente inferiori.

Dunque non può non rilevarsi come i 10 minuti per la lettura, la valutazione e la votazione degli elaborati del verbale commissione 21 n. 8 del 02/03/19 (oltre alle altre operazioni "burocratiche"), così come degli altri concorrenti, siano del tutto insufficienti per valutare un elaborato/prova per un concorso da Dirigente Scolastico e per decidere così di escluderlo/eliminarlo/buttarlo fuori da una selezione che dovrebbe giudicare persone per un profilo dirigenziale di così ampia

importanza culturale e sociale; una tempistica simile fa presumere che i componenti della commissione si siano divisi i compiti senza condividere la correzione collettiva della prova come dovrebbe seriamente fare una commissione, soprattutto tenuto conto di quanto affermato su tutti i verbali dove correzione e giudizio sono dichiarati condivisi all'unanimità.

Orbene, i candidati, e soprattutto la Prof.ssa Bernaroli, hanno subito l'ulteriore disparità di trattamento anche nel diritto ad avere tempi congrui ed omogenei nella correzione degli elaborati.

**B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, COMMI 4 E 13, DEL D.D.G. DEL 23 NOVEMBRE 2017, N. 1259. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA E PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO; ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 51 E 97 COST.. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.. CONTRADDITTORIETA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELL'AGERE AMMINISTRATIVO**

Ma il concorso per cui vi è il presente ricorso risulta viziato anche sotto altri profili strettamente inerenti lo svolgimento della procedura concorsuale. Infatti, il verificarsi di talune situazioni ha determinato una procedura concorsuale affidata più al **caso ed alla fortuna, che alla valutazione delle competenze** dei futuri dirigenti!

1) L'art. 8, comma 13, del più volte citato DDG n. 1259 del 2017 prevede che *“Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. Il concorrente che*

*contravviene alle suddette disposizioni e' escluso dal corso-concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti".*

Nella stessa direzione, la nota del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 0041127 del 18 settembre 2018 vieta l'introduzione in aula, tra le altre cose di *"telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, notebook, pen-drive, fotocamere/videocamere e ogni strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati"*.

Orbene, si deve rilevare come **i controlli abbiano avuto differenti gradi di effettività** nelle diverse Regioni e nelle diverse sedi interessate. Invero, solo in alcune regioni, come il Piemonte e il Veneto, gli Uffici Scolastici Regionali hanno dato indicazioni precise in merito alla consultazione dei testi di legge, mentre in altre regioni sono state riscontrate condotte improntate alla **libera iniziativa degli addetti alla vigilanza**. Questi ultimi, in alcuni casi, a prova già avviata e arrecando notevole disturbo, hanno pinzato i Codici nella parte relativa ai contratti e vietato la consultazione di quelli ritenuti commentati e, in casi estremi, li hanno addirittura ritirati o, ancora peggio, stracciati, in maniera indecorosa; in altri casi, sono stati molto più permissivi, consentendo l'utilizzo di testi evidenziati e sottolineati, o di quelli le cui sezioni erano contraddistinte da "post-it", velocizzando la ricerca delle fonti.

Il motivo che ha determinato tale confusione è stata la **non univoca interpretazione dell'espressione "testi di leggi"**, intesa da caso a caso in maniera estensiva o in maniera molto restrittiva. Sembrerebbe che non sia stata fornita, aprioristicamente, una chiara indicazione su come si dovesse intendere l'affermazione, anche attraverso una circolare esplicativa del MIUR.

2) Inoltre, l'art. 8, comma 4, del DDG n. 1259 del 2017 prevede che *"La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera"*. Il successivo comma 5 della medesima disposizione stabilisce che *"I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale"*.

Orbene, tale ultima disposizione ministeriale chiarisce che *"I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie: a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; b) modalità di conduzione*

*delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali; c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio; d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica; e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico; f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni; h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea”.*

Dunque, **in nessun caso veniva fatto riferimento alla risoluzione di un “caso riguardante la funzione del dirigente scolastico”**, come invece previsto dall’art. 9, comma 1, del DDG n. 1259 del 2017, con **esclusivo riferimento alla prova orale**.

Orbene, è il caso di chiarire come, in spregio assoluto di quanto previsto dalle disposizioni innanzi richiamate, **due dei cinque quesiti a risposta aperta concretamente sottoposti siano consistiti nella risoluzione di casi**.

L’inaspettato mutamento delle regole si è posto in insanabile contrasto con i principi di legalità e di trasparenza, potendo determinare difficilmente controllabili disparità di trattamento tra i candidati. Ora, non v’è chi non veda, in tale ottica, come l’eventuale conoscenza in parte dei candidati della diversità dei quesiti rispetto a quelli previsti dal decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico e dal Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca abbia potuto provocare vantaggi insormontabili, derivanti proprio dalle differenze informative.

Al fine di cogliere immediatamente la rilevanza di quanto evidenziato, è il caso di precisare che lo “studio di caso” è stato oggetto della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici del 2011, per lo svolgimento del quale erano state previste otto ore, a fronte dei 150 minuti concessi nella ipotesi di specie, ossia 21 minuti a quesito! Un tempo assolutamente insufficiente per poter pensare, proporre una soluzione, rileggerla ed eventualmente correggerla. A Bolzano, infatti, il tempo concesso era notevolmente maggiore, 240 minuti, e i quesiti non erano costituiti da “casi”.

Per altro verso, il mutamento dei quesiti, assolutamente inatteso per i concorrenti che hanno sostenuto la prova scritta nel giorno originariamente individuato e, al contrario, conosciuta con largo anticipo per coloro che hanno sostenuto la prova in un momento successivo, ha determinato una ulteriore disparità di trattamento sotto tale ultimo profilo.

2) Ma il principio di uguaglianza risulta violato gravemente anche con riferimento alle prove di **lingua straniera** che sono apparse delle vere e proprie prove “**a difficoltà differenziata**”. Infatti, sono stati rilevati: a) Gradi di difficoltà eterogenei della prova di lingua straniera; b) Livelli non equipollenti al B2 richiesto, ma anzi assimilabili al C1; c) Brani molto lunghi, che il sistema non riusciva a gestire in maniera uniforme, frammentando il testo in più schermate, ciò determinando un notevole dispendio di tempo e un elevato grado di distrazione del candidato.

In tal senso la ricorrente ha rilevato brani molto lunghi, che il sistema non riusciva a gestire in maniera uniforme, perché il testo era frammentato e disposto su più schermate. Ciò ha determinato un notevole dispendio di tempo e un elevato grado di distrazione, oltre all’aggravio per coloro i quali, come la ricorrente, hanno lavorato con tastiere difettose o con lo zoom del desktop impostati in modo differente tra PC, i quali erano collocati per lo più a “giro di GOMITO” tra i candidati. Quindi, se per qualche problema il candidato si rivolgeva al tecnico d’aula, veniva di conseguenza “ostacolato” il candidato vicino.

3) Inoltre è stato palesemente violato il principio della **simultaneità della prova sul territorio nazionale** anche con riferimento ad aspetti diversi da quelli già denunciati in narrativa. Infatti, sono stati riscontrati orari d’inizio diversi per lo svolgimento della prova scritta tra le diverse sedi d’esame. Ciò ha leso, ovviamente, alcuni principi fondamentali che sono alla base delle procedure



concorsuali, quali quelli di equità e trasparenza. La simultaneità della prova era imposta dal ‘Diario della prova scritta del corso-concorso nazionale’ pubblicato sulla G.U. n. 73 del 14/09/2018, il quale riportava che *“si comunica che la prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali si svolgerà in data 18 ottobre 2018, alle ore 10,00”*. Orbene, in molte sedi la prova è iniziata addirittura alle 11.50!

Ciò ovviamente fa sorgere dubbi in ordine alla possibilità che vi siano state fughe di notizie da quelle sedi in cui la prova sia iniziata prima in favore di quelle sedi in cui la prova sia iniziata successivamente.

4) Ulteriormente, la violazione dei principi costituzionali di buon andamento, correttezza, trasparenza, pubblicità ed equità è evidente anche dall’analisi delle anomalie, dell’inadeguatezza e del malfunzionamento del sistema informatico.

Invero, la procedura prevedeva che, all’inizio della prova, il candidato dovesse inserire un codice segreto, estratto da un contenitore, e il codice fiscale nella pagina di accesso; doveva poi essere inserita una parola segreta e, successivamente, si accedeva alle pagine delle istruzioni, già presentate in forma di video in un tutorial diffuso precedentemente dal MIUR.

Alla conclusione della prova, il personale tecnico d’aula doveva trasferire da ciascuna macchina utilizzata per la prova, il file contenente l’elaborato su un dispositivo di memoria esterna e i file così raccolti dovevano essere trasferiti nella postazione centrale del tecnico e successivamente inviati a un database centrale.

Ciò premesso, la ricorrente ha riscontrato una serie di anomalie che hanno compromesso il buon esito della prova concorsuale come si deduce dagli elaborati allegati e dalla dichiarazione della medesima ricorrente. Nello specifico:

- la funzione di salvataggio non era automatica, come avviene in un normale programma di scrittura;
- le funzioni taglia, copia e incolla, presenti in tutti i normali programmi di scrittura, risultavano disabilitate. Ciò ha comportato una notevole perdita di tempo nel rispondere ai 5 quesiti a risposta aperta, vincolando la ricorrente a riscrivere integralmente parti più o meno ampie di testo. Quanto appena detto si pone in netto contrasto con una prova "a tempo" (150 minuti complessivi per 7 quesiti: 21 minuti per ciascun quesito!) richiesta dal bando;

- per salvare il quesito occorreva selezionare la voce “*conferma e procedi*”, la quale portava necessariamente ad una nuova schermata contenente la domanda successiva e non consentiva la possibilità di salvare il lavoro in corso d’opera, rimanendo all’interno del quesito in questione, mediante un passaggio che rendeva difficilmente comprensibile se la selezione della voce indicata consentisse o meno di salvare la risposta e potervi tornare successivamente;
- per tornare alla pagina precedente, occorreva necessariamente scegliere tra le voci “*sì*” e “*no*”, mediante un passaggio che rendeva difficilmente comprensibile se la soluzione affermativa consentisse o meno di salvare la risposta e potervi ritornare successivamente;
- spesso, anche dopo aver selezionato le voci “*conferma e procedi*” e “*sì*” la pagina del riepilogo riportava come non acquisite le risposte fornite ad alcuni quesiti. Questo meccanismo, oltre che essere estremamente farraginoso, ha trovato la ricorrente impreparata, in quanto esso non era stato nemmeno esplicitato nel tutorial emesso dal Miur, relativo alle indicazioni operative;
- il lay-out grafico era fuorviante, in quanto l’impostazione della pagina era orizzontale e un solo rigo conteneva 250 caratteri. Normalmente, in un testo scritto o letto il lay-out grafico è costituito da 75/80 caratteri (spazi inclusi) per ogni rigo. Tale impostazione si è rivelata disorientante, in quanto richiedeva diversi salti oculari che non favorivano la concentrazione e la focalizzazione;
- i tasti erano difettosi o danneggiati e la barra spaziatrice era mal funzionante. La ricorrente ha riscontrato un malfunzionamento della barra spaziatrice, che ha determinato un "continuum grafico", ossia la scrittura di parole "attaccate", costringendo la Prof.ssa Bernaroli a tornare sulle stesse per separarle! Ulteriormente tastiere vetuste con tasti difettosi hanno costretto la ricorrente a tornare più volte indietro per correggere la parola digitata (ad esempio: la lettera "i" digitata una volta, si presentava graficamente come "iiiiiii"), mentre il tempo scorreva inesorabilmente!!! Inoltre il tasto "shift" si è rivelato difettoso: la lettera maiuscola non veniva data automaticamente, costringendo l’istante a ripetute correzioni, sempre con conseguente perdita di tempo!
- la dimensione dei caratteri era diversa tra le postazioni: i caratteri presentavano dimensioni molto ridotte comportando una grande difficoltà di lettura dei testi. Inoltre, erano disabilitate le funzioni per ingrandire il testo;

- al termine della prova nella schermata di riepilogo i quesiti compilati e salvati erano contrassegnati con due colori differenti, viola/porpora quelli compilati, azzurro/verde quelli non compilati: il tutorial diffuso precedentemente dal MIUR riportava invece colori invertiti;
- parimenti, al termine della prova, la ricorrente ha riscontrato quesiti contrassegnati dal colore viola/porpora e invece risultati in bianco, come non compilati;
- l'istante, che stava lavorando sui quesiti al momento della scadenza del tempo, non ha potuto comprendere se le risposte fino a quel momento fornite fossero state regolarmente acquisite e registrate dal sistema o risultassero come invase;
- l'effettivo funzionamento del software adoperato dai candidati non è risultato esattamente coincidente con quanto indicato nelle istruzioni agli stessi fornite e con il tutorial esplicativo diffuso dal MIUR;
- il software non ha fornito alcun feedback attraverso il quale comprendere se la prova sostenuta dal candidato fosse stata acquisita dal sistema e quante risposte ai quesiti fossero state acquisite dal sistema;
- al termine della prova non è stata rilasciata alla ricorrente, così come agli altri candidati, alcuna evidenza relativa all'esatto contenuto della stessa, ad esempio mediante la stampa di un report firmato (come è successo nelle province di Trento e Bolzano) e inserito in busta chiusa unitamente al codice segreto assegnato a ciascun candidato, utilizzabile quale confronto in occasione della fase procedurale deputata allo scioglimento dell'anonimato;
- in fase di completamento della prova scritta, una volta terminato il tempo, il tecnico dell'aula ha salvato su pennetta la prova di ciascun candidato con il codice identificativo, senza permettere alla ricorrente di controllare se tale salvataggio si fosse svolto correttamente e fosse andato a buon fine;
- in sede d'esame della Prof.ssa Bernaroli, la Commissione ha scelto la postazione dei candidati senza consentire agli stessi di scegliere liberamente dove collocarsi, contravvenendo al bando e ai principi generali in materia di svolgimento di prove concorsuali. Tale modus operandi viola, peraltro, il principio dell'anonimato della prova;
- da ultimo, non può non segnalarsi l'inadeguatezza degli ambienti: aule di piccole dimensioni, buie, adiacenti a locali affollati (bar, classi, cortili...), mentre le attività didattiche nell'Istituto Scolastico sede della prova, si svolgevano

regolarmente (si sentiva la campanella suonare al cambio dell'ora e la confusione degli alunni che stazionavano, durante la ricreazione, nei corridoi). Tale sistemazione logistica ha notevolmente turbato la capacità attentiva e la concentrazione della ricorrente.

Alla luce di tali rilievi, l'evidente disparità tra concorrenti è data dalla fortuna di trovare installati software funzionanti sui PC assegnati al candidato! Indicare come esaustiva la procedura di verifica del software da parte del tecnico d'aula, secondo le istruzioni del MIUR, non è sufficiente in quanto in un qualsiasi software sono possibili bug. Sarebbe stato opportuno prevedere una funzione che indicasse al termine della prova se l'elaborato fosse stato acquisito dal sistema, o una semplice funzione che suggeriva al candidato di non aver effettuato le operazioni richieste dal sistema operativo (es. "non hai salvato la domanda, desideri procedere comunque?"). La tecnologia informatica dispone di strumenti tali da potenziare gli applicativi per garantire corrette procedure concorsuali, che tutelano il cittadino e l'amministrazione.

5) Altro profilo di illegittimità riguarda i criteri di assegnazione delle prove scritte alle sottocommissioni. Invero, si deve rilevare come non sia stato possibile in alcun modo comprendere quali commissioni abbiano corretto quali prove; alcun criterio ha consentito alla ricorrente di conoscere quale commissione esaminatrice abbia corretto la propria prova.

Ciò impone di esaminare il criterio "*random*", cui ha fatto riferimento il MIUR durante l'iter procedimentale relativo alla prova scritta, comunicando ai concorrenti che le prove da correggere sarebbero state inviate alle sottocommissioni mediante tale criterio, ma non pubblicando alcun documento che disciplinasse le modalità di svolgimento della procedura, nè alcuna formula, link o qualsiasi altro criterio a supporto del medesimo. In difetto di qualsivoglia chiarimento in ordine ai criteri di attribuzione delle prove e a quali commissioni abbiano effettivamente corretto le prove, **appaiono difficilmente comprensibili e tollerabili le nette differenze tra le percentuali degli ammessi nelle diverse regioni italiane**, evidenziate nella tabella sopra riportata al punto A.8) del presente ricorso.

Tale circostanza è enfatizzata dalla curiosa corrispondenza riportata nella tabella che segue, estrapolata dai dati reperibili on line tra **numero di candidati ammessi alla prova orale Regione per Regione e numero di posti disponibili per**

**ciascuna di esse, che appare sempre di poco inferiore rispetto al primo dato:** la modalità di correzione “random”, ossia evidentemente casuale, avrebbe ragionevolmente comportato, in un concorso **su base nazionale e non regionale**, **uno scollamento tra numero di candidati ammessi e posti disponibili Regione per Regione:**

Abruzzo	26	32
Basilicata	35	45
Calabria	97	120
Campania	115	144
Emilia	243	302
Romagna		
FVG (SI)	8	10
FVG (IT)	87	109
Lazio	224	279
Liguria	95	119
Lombardia	271	337
Marche	80	100
Molise	13	16
Piemonte	256	319
Puglia	108	135
Sardegna	77	96
Sicilia	131	163
Toscana	152	190
Umbria	29	37
Veneto	287	358
	2335	2910

Tale relazione tra posti disponibili e numero degli ammessi per Regione ha comportato una percentuale di ammessi per Regione fortemente disomogenea in evidente contrasto con le **leggi della scienza statistica**.

6) Ma vi è di più! Nella procedura concorsuale *de quo* vi è stata totale violazione del **principio dell’anonimato**. Invero, le prove scritte inviate alle commissioni esaminatrici erano identificate con codici alfanumerici e **codici fiscali**. Tali codici, facilmente associabili ai nomi dei concorrenti, hanno comportato una lesione del principio di anonimato della prova.

Difatti, è un principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza che, nello svolgimento delle procedure comparative, è necessario garantire l’anonimato delle prove concorsuali, al fine di assicurare la serietà della selezione e il funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d’accesso agli impieghi nelle amministrazioni (art. 97 Cost.).

Sulla scorta di ciò è evidente che nel caso di specie l’indicazione del codice fiscale con cui gli elaborati venivano inviati alle commissioni ha reso **facilmente identificabile la paternità dell’elaborato**, cosa che è di per sé sufficiente ad invalidare l’intera fase della procedura relativa allo svolgimento delle prove scritte.

**C) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELL'AGERE AMMINISTRATIVO; ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA E PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DI POTERE.**

In data 08/05/2019 il MIUR ha reso disponibile sulla piattaforma Istanze on line di ogni candidato i verbali di correzione delle prove scritte, le schede di valutazione della prova e gli elaborati scritti.

**Orbene, dall'analisi dei documenti informatici della Prof.ssa Bernaroli emergono talune anomalie che farebbero ipotizzare la non contestualità della correzione della prova scritta con la redazione del verbale o della scheda docente.**

In particolare, il verbale di correzione reca la data del 06/03/2019, mentre dall'analisi del file della scheda valutazione prova e del file del verbale di correzione stesso risulta che entrambi siano stati creati ben 7 giorni dopo e cioè il 13/03/2019. **Sembrerebbe quindi che il verbale di correzione sia stato redatto recando la data del 06/03/2019, mentre poi la correzione effettiva sia stata fatta 7 giorni dopo, cioè in data 04/03/2019.**

Con riferimento a quanto si è qui dedotto circa la difformità tra le date dichiarate nei verbali di correzione e le date di creazione dei relativi file, **sta però emergendo che il software Cineca utilizzato per le prove non era bloccato alla data del verbale ma generava i file pdf con un ritardo di giorni. La griglia ed il verbale risultano emessi giorni dopo la chiusura del verbale.**

Quindi il sistema CINECA non era bloccato e blindato come affermato dal MIUR ma poteva essere aperto e chiuso a piacimento dalle Sottocommissioni con evidente invalidità di tutta la procedura anche per evidente violazione del principio dell'anonimato.

In sostanza si evincono chiaramente 2 anomalie gravi dal punto di vista della procedura di formazione dell'atto amministrativo (invalidanti della procedura concorsuale):

a. anzitutto la correzione dell'elaborato risulta antecedente rispetto alla data dichiarata nel verbale di correzione e che non ci sia stata contestualità nella

correzione, valutazione e redazione del verbale (quindi molto probabilmente non c'è stata neppure collegialità).

b. Inoltre nel verbale della commissione si afferma che *“al termine delle operazioni di correzione della prova scritta l'intera Commissione procede alla validazione del voto attribuito attraverso la piattaforma riservata”*, ovvero i dati di valutazione avrebbero dovuti essere caricati in piattaforma a fine lavori e in tale momento creato il verbale in formato PDF, cosa che al contrario non è avvenuta in quanto il PDF del verbale è stato creato in data successiva.

Si è verificata, inoltre, una assoluta carenza di trasparenza all'atto dello scioglimento dell'anonimato in quanto **non è stato consentito ai rappresentanti sindacali di assistere alle operazioni**. Nelle sedute di scioglimento dell'anonimato del 24 e 25 marzo 2019 vi è stata completa mancanza di trasparenza: non è stata consentita la partecipazione delle organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori.

Aggiungasi che nel verbale di scioglimento dell'anonimato non risulta comprensibile come possa essere stato possibile di fronte all'asserzione che le correzioni fossero finite o meglio che le chiavi fossero state sigillate in data 21 febbraio mentre le correzioni è pacifico (come risultante dai verbali) siano state effettuate fino al giorno prima dello scioglimento dell'anonimato (avvenuto in data 26.03.2019).

Tale circostanza determina ex sé la nullità dell'intera procedura concorsuale per evidente violazione del principio dell'anonimato (essendo sufficiente anche il solo rischio che tale violazione si avvenuta) e l'onere della prova per dimostrare il contrario non può che essere a capo della P.A.

Ancora, sussiste una carenza di trasparenza per la modalità di smistamento delle prove scritte alle varie sottocommissioni per la correzione.

Inoltre, in aggiunta al codice personale, è stato creato un codice dell'elaborato di cui non si conoscono né l'origine né il criterio di elaborazione.

Sono questi, anche, i motivi che hanno indotto certamente il MIUR, consapevole dei vizi della modalità di svolgimento della prova, a decidere, **recentemente, di abbandonare il sistema di svolgimento delle prove di concorso computer based**, tornando ai tradizionali metodi di concorso, che si sostanziano nell'utilizzo della carta e della penna (cfr. altri concorsi MIUR).

Va detto quindi che l'attività amministrativa della Commissione nominata nell'ambito del Concorso dirigenti scolastici si pone in rapporto quantomeno problematico con i principi e le norme fondamentali in materia di pubblici concorsi.

A livello esemplificativo, l'art. 14 del d.P.R. n. 487/1994 è considerata la norma angolare riguardo l'esistenza del principio di anonimato. Tale norma, relativa proprio alle prove scritte di concorso, rubricata "*Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte*", come noto, prescrive che "*il candidato, dopo aver svolto il tema, **senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno**, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna*".

Come evidente, si deduce da quanto sopra, anzitutto, che la modalità *computer based* si pone in contrasto con la disposizione normativa che garantisce l'anonimato, tanto da far sorgere dubbi, essa stessa, sulla compatibilità di tale sistema con le norme di rilievo.

Il principio dell'anonimato delle prove di pubblico concorso, chiaramente previsto dalla disposizione suesposta, è un principio fondamentale che la Commissione di ogni pubblico concorso deve sempre rispettare; esso rappresenta, per di più, diretta applicazione del canone costituzionale di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

Pleonastico appare richiamare la copiosa giurisprudenza sul tema, giurisprudenza che ha contribuito in maniera determinante, più delle norme, a sancire e disegnare la teoria dell'anonimato delle prove di concorso. Basterebbe considerare che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, invocata, sul punto, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (ordinanza di rimessione n. 465 del 10 maggio 2013), ha statuito che "*nelle prove scritte dei concorsi a posti di pubblico impiego, o delle selezioni di stampo comparativo **una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina***



*de jure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione degli elaborati ”* (Cons. St., Ad. Plen. 20 novembre 2013, n. 26; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2005, n. 15; cfr. anche TAR Lazio, Sez. III-bis, 16 giugno 2015, n. 8421, 8423, 8424).

Consentire l'associazione certa e cristallina dell'elaborato al singolo è, in linea con questa giurisprudenza, un principio basilare. Codesto Ecc.mo Collegio (TAR Lazio, Sez. III-bis, 16 giugno 2015, n. 8421) ha tenuto a ribadire che *“il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica”* richiede una osservanza anche *“in astratto”* (sul punto è evidente il richiamo anche alla Plenaria sopra citata).

Le argomentazioni delle Adunanze Plenarie n. 26, 27 e 28 del 2013, avevano qualificato *“la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate”*.

Se da un lato si ammette l'utilizzo di procedure meccaniche e tecnologiche, che facilitano le procedure dei “grandi numeri” e la loro velocizzazione – dall'altro si devono presidiare i principî che governano la materia, difendendoli anche in caso in cui si ravvisi un mero pericolo nella correttezza dello svolgimento delle prove. Un presidio che, nei tratti del “sistema vivente”, non può che essere accolto con favore (*ex multis*, Tar Lazio, sent. n. 8421/2015, n. 8423/2015, n. 8424/2015).

Alla luce di quanto sopra dedotto, risulta violato insomma, dall'operato dell'Amministrazione, il d.P.R. 487/1994, circa le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, il quale ad esempio prevede, ai sensi dell'art. 1, c. 2, *“il concorso pubblico deve svolgersi con **modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento**, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forma di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali”*.

L'utilizzo del sistema *computer based* predisposto dall'Amministrazione non garantisce la trasparenza.

Inoltre, non bisogna dimenticare che l'art. 35 d.lgs. 165/2001, rubricato *“Reclutamento del personale”*, prevede: *“1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) **tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della***

*professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno [...]; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità”.*

Alla luce di quanto sopra, stante l'inadeguatezza del sistema informatico predisposto dal MIUR (sistema CINECA) a garantire in modo cristallino la trasparenza, si chiede l'annullamento del provvedimento di non ammissione e di ogni atto relativo, e la diretta ammissione in via cautelare della ricorrente alla prova orale nella sessione suppletiva.

Orbene, in base a quanto si è sin qui argomentato ed allegato, appare evidente come plurimi siano i profili di illegittimità che, unitamente alle ulteriori e molteplici violazioni rilevate nel ricorso introduttivo, viziano la procedura concorsuale per cui vi è il presente ricorso.

Proprio la situazione prospettata negli atti difensivi, a dimostrazione delle dimensioni che ha assunto a livello nazionale, è stata oggetto di una recente interrogazione parlamentare del Sen. Riccardo Nencini al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti. In tale interrogazione vengono rilevate tutte le anomalie che gli scriventi difensori hanno rilevato in tutti gli scritti di parte ricorrente, dimostrando la fondatezza dei rilievi critici svolti e la necessità di un provvedimento, anche interinale, a tutela degli odierni ricorrenti.

**D) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, CO. 3, LETT. E) DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 51 COD. PROC. CIV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 DEL D.M. 3 AGOSTO 2017 N. 138. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 BIS DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 16 APRILE 2013 N. 62 (CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLE PROCEDURE CONCORSUALI. VIOLAZIONE DI CIRCOLARI AMMINISTRATIVE.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 71 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 PER OMESSO CONTROLLO SU DICHIARAZIONI MENDACI. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA INGIUSTIZIA.**

Con un ultimo profilo di doglianza, vanno infine impugnati i giudizi formulati dalla Commissione esaminatrice e dalle Sotto-Commissioni nominate in quanto espressi in applicazione di criteri di valutazione che, tuttavia, erano ab origine invalidi siccome adottati da un organo illegittimamente costituito.

Al riguardo, occorre rimarcare che nella seduta Plenaria del 25 marzo 2019 l'organo tecnico si era riunito a **composizione allargata**, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi.

Con ogni evidenza, però, nel consesso figuravano anche componenti che versavano in una **condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina né tanto meno compiere quelle valutazioni, ampiamente discrezionali, volte alla selezione dei candidati vincitori.**

L'oggettivo nesso di consequenzialità tra il provvedimento presupposto (la costituzione della Commissione esaminatrice e delle Sotto-Commissioni) e il successivo atto (l'adozione dei criteri) comporta inevitabilmente che **l'illegittimità del primo ridondi sul secondo, imponendone la caducazione degli effetti giuridici**(cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2018, n. 3169; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2018, n. 2168). Non vi è dubbio alcuno che l'invalidità del verbale n. 3/2019 discenda dalla insanabile illegittimità del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.

Con riferimento alla dott.ssa Davoli e alla dott.ssa Busceti va evidenziato che risultano aver svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso. In tal senso, l'art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138,

recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici». In claris non fit interpretatio.

Come ben chiarito anche nell'avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissioni esaminatrici, di cui alla nota dirigenziale prot. n. 0002757 del 16 gennaio 2018, la disposizione in parola delineava una specifica causa –chiara ed inderogabile –di incompatibilità all'assunzione dell'incarico. Invero, è ictu oculi evidente, e non richiede particolari spiegazioni, la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l'attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.

Più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci. Al momento del conferimento dell'incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.

In tal senso è indubbio che la carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale. Come noto, sono molteplici le occasioni di confronto e coordinamento istituzionale tra la figura del Sindaco e quella del Dirigente Scolastico, che la disciplina di settore prevede con riferimento all'organizzazione e programmazione delle attività di formazione ed istruzione sul territorio cittadino. La cooperazione istituzionale risulta necessaria in numerosi settori di intervento, dalla manutenzione degli immobili e pulizia delle aree, alla fornitura di servizi (quali a titolo esemplificativo le mense) e finanche alla stessa pianificazione della rete scolastica. Non vi è chi non veda, quindi, come la possibile interferenza delle rispettive funzioni imponesse di attuare, anche nella

presente vicenda, quei presidi di tutela che l'ordinamento giuridico ha introdotto per evitare l'alterazione del meccanismo di selezione concorsuale.

Sul punto, l'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 è assolutamente chiaro nel disporre che l'Amministrazione debba conformarsi, tra gli altri, al principio secondo il quale la composizione delle Commissioni deve essere fatta «(...) necessariamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni di categoria». Peraltro, occorre considerare che militavano anche ragioni di opportunità amministrativa ad escludere la nomina del dott. Marcucci, già dirigente tecnico dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania –Ambito provinciale di Benevento ed ora collocato in quiescenza. Con ogni evidenza, la carica assunta comportava inevitabilmente un importante impegno in termini, quanto meno, di tempo dedicato allo svolgimento dei compiti istituzionali, dovendo far fronte alle ovvie esigenze della propria comunità e, quindi, sovrintendere al corretto ed efficiente funzionamento degli uffici comunali. Del resto, è noto che soprattutto nei piccoli centri cittadini, quali appunto Alvignano (che conta circa 5.000 abitanti), la figura del Sindaco costituisce il principale riferimento della popolazione, sul quale si riversano tutte le problematiche di tipo politico/amministrativo, stante una struttura amministrativa semplificata e l'esiguità della dotazione organica ordinariamente assegnata ai comuni di modeste dimensioni. Ne è riprova che, come risulta per tabulas, il dott. Marcucci è risultato presente nello stesso giorno –finanche negli stessi orari o comunque in intervalli temporali non congrui –nelle adunanze convocate sia dalla Giunta Comunale che dalla Sotto-Commissione esaminatrice n. 12. Anche a voler prescindere dalla possibile falsità delle verbalizzazioni, eventualmente da accertare in altra sede, ciò non di meno la circostanza lascia supporre l'eventualità, più che fondata, che l'organo tecnico di valutazione abbia sovente potuto procedere (o almeno iniziare) ad esaminare gli elaborati anche in composizione non completa, a meno di non voler ritenere il commissario assistito dal dono dell'ubiquità. In tal caso, le operazioni sarebbero chiaramente invalide, posto che, secondo orientamento consolidato, la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i

momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362; Cons. Stato, Sez. IV, 14 marzo 2016, n. 999).

Infine, vale osservare che la nomina in parola si pone in stridente contrasto anche con un principio generale dell'ordinamento giuridico che, invero, avrebbe dovuto comunque impedire la designazione del dott. Marcucci. Come noto, infatti, la situazione di conflitto di interessi comporta un dovere di astensione ai sensi dell'art. 51, co. 2 cod. proc. civ., invero estensibile a tutti i campi dell'azione amministrativa quale applicazione dell'obbligo costituzionale d'imparzialità, soprattutto in materia concorsuale: costituisce in tal senso, un insegnamento consolidato in giurisprudenza che «Esiste un obbligo generale di astensione dei membri di collegi amministrativi che si vengano a trovare in posizione di conflitto di interessi perché portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con l'interesse pubblico» (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2005, n. 7149. In termini, da ultimo cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1962). Tale regola iuris rappresenta un canone di condotta indefettibile del soggetto preposto all'espletamento di funzioni pubbliche, come sancito dall'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 che prescrive un generale obbligo di astensione ogni qual volta sussistano "gravi ragioni di convenienza", nonché dall'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, a mente del quale «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale». Orbene, risulta che il dott. Marcucci sia stato responsabile dell'organizzazione presso l'Università Telematica "Pegaso" di un corso a pagamento finalizzati proprio alla preparazione per il concorso di cui è causa con conseguente cointeressenza economica con i candidati che a tale attività formativa hanno preso parte. Non è dato comprendere, pertanto, perché il Ministero resistente, prima di procedere alla nomina del dott. Marcucci, non abbia posto in essere le dovute verifiche sulle autocertificazioni rese ex art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonostante le informazioni inerenti all'attività come formatore fossero agevolmente reperibili su internet. L'omessa vigilanza sulle

dichiarazioni mendaci comporta quindi la patente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Sulla base di tali principi, il TAR Lazio con la recente sentenza emessa sullo stesso caso n. 8655/19, ha chiarito che *“Al riguardo, occorre rimarcare che nella seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 l’organo tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l’attribuzione dei punteggi.*

*Con ogni evidenza, però, nel consesso figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina. In particolare il decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 (doc. 29), è illegittimo nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.*

*Con riferimento alla dott.ssa Davoli (doc. 30) e alla dott.ssa Busceti (doc. 31) va evidenziato che risultano aver svolto attività formative nell’anno precedente all’indizione del concorso.*

*In tal senso, l’art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell’organismo tecnico, tra l’altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici». Per il deducente non richiede particolari spiegazioni, la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l’attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.*

*Più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci.*

*Al momento del conferimento dell'incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.*

*Per il ricorrente la carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale.*

*12. Al riguardo, deve essere sottolineato che:*

*a) sul piano più strettamente giuridico la Sezione ha di recente precisato che la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362); di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte.*

*b) l'art. 16 co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici» con la conseguenza che non potevano essere nominati come componenti delle sottocommissioni le dott.sse Davoli e Busceti che avevano svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso;*

*c) poiché non è contestato che nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, nel corso della quale la Commissione ha validato i quesiti e tra l'altro ha definito la griglia di valutazione hanno preso parte i membri versanti in situazioni di incompatibilità, quali quelli poc'anzi indicati, ne consegue che la presenza di tali membri rende illegittimo l'operato della commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione;*



*d) ne discende ulteriormente che tale illegittimità si riverbera a cascata sull'operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione definiti da organismo illegittimamente formato. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha in tale ottica affermato il principio che “del resto la ratio dell'incompatibilità stabilita dall'art. 6, comma 2, del D.M. n. 96/2016 risiede nell'esigenza di evitare che i candidati che hanno seguito corsi di preparazione al concorso possano risultare avvantaggiati dalla presenza in commissione di un loro docente” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.3.2019 n. 1965).....(omissis).... Ciò premesso, il ricorso va accolto a seguito della riconosciuta fondatezza della doglianza che ha contestato la legittimità dell'operato della Commissione plenaria nella seduta in cui sono stati fissati i criteri di valutazione, con conseguente annullamento in toto della procedura concorsuale in questione”.*

**E) CARENZA ASSOLUTA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12, D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 22 E SS. L.N. 241/90 E SMI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 24 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 33/2013. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E CARENZA DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Come anticipato in sezione narrativa, è assolutamente singolare il contegno dell'Amministrazione resistente in riferimento alla gestione delle operazioni concorsuali e alla pubblicazione dei risultati della prova scritta. In particolare, desta notevoli perplessità l'operato del MIUR in riferimento all'obbligo di trasparenza sancito, in ordine alle operazioni di pubblico concorso, dalla normativa di riferimento.

Il d.P.R. n. 487/1994, come noto, emana disposizioni vincolanti ai fini della gestione delle operazioni di concorso pubblico di rilievo nazionale (e non solo), quale il concorso per dirigenti scolastici in oggetto. In particolare, tra le altre disposizioni, l'art. 12, rubricato appunto “*trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali*” statuisce e impone obblighi di trasparenza in capo all'Amministrazione e alla Commissione di concorso.

Tale norma prescrive quanto segue: “*1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove*

*concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. 3. **I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste**".*

Come noto, al diritto di accesso sono dedicati gli artt. 22 e ss. della L. n. 241/90 sul procedimento amministrativo, oltretutto, nonché il d.lgs. 33/2013 sulla trasparenza.

Codesto Ecc.mo TAR (sent. **11 gennaio 2018, n. 275**) ha confermato un orientamento giurisprudenziale oramai in fase di definitiva cristallizzazione.

Il tema è quello della ostendibilità degli atti, elaborati, verbali, documenti, relativi ad un concorso pubblico. Quanto al diritto di accesso del concorrente nell'ambito delle selezioni o dei concorsi, infatti, risulta granitico l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, per il quale *"sussiste il **diritto ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili**, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione"* (ex multis, **T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, 10.09.2013, n. 8199**). I candidati, infatti, solo in tal modo possono *"verificare l'imparzialità di giudizio e la coerente ed uniforme applicazione dei criteri di valutazione, non costituendo tale richiesta un controllo generalizzato dell'operato della Commissione"* (ex multis **Cons. Stato, sez. III, n. 116 del 2012; T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, n. 8199/2013; T.A.R. Campania-Napoli, sez. VI, n. 3470/2015; TAR Lazio, sez. II-quater, sent. n. 32103/2010**).

Persino la giurisprudenza di merito (ex multis, **Corte appello Roma sez. lav., 25.02.2019, n. 620**) si è espressa sul punto, affermando che *"il pubblico concorso*

*rientra nelle attività di rilevante interesse pubblico, sia in quanto funzionale all'erogazione da parte della p.a. di emolumenti (art. 68 comma 1), sia in quanto finalizzato all'instaurazione e gestione da parte della p.a. di rapporti di lavoro"*; ragion per cui ha dichiarato *"lecita la diffusione dei dati nel caso in cui sia indispensabile per la trasparenza del pubblico concorso"*.

Questi arresti giurisprudenziali segnano un ulteriore punto a favore di quella quota, ormai unanime, della giurisprudenza amministrativa che ritiene che *curricula*, elaborati, prove, verbali, e quant'altro concerna una selezione, possano essere tranquillamente visionabili ed estraibili in copia ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 24 della Legge n. 241/1990.

Quanto detto vale, ovviamente, nel caso di specie, ove si discute di pubblico concorso per un profilo di massimo rilievo quale quello del dirigente scolastico.

Orbene, in riferimento al concorso in oggetto, il MIUR è contravvenuto alle susesposte disposizioni e ai principi espressi dalla giurisprudenza.

Infatti, all'indomani della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, in data 27.03.2019, il MIUR **impediva l'accesso**, per i candidati, ai propri temi, ai verbali di concorso e alla documentazione amministrativa di rilievo.

In particolare, nonostante avesse annunciato che l'accesso da parte dei candidati alla propria prova, ai verbali di correzione e a tutta la documentazione di rilievo, sarebbe stata disponibile nel giro di *"due o tre giorni"* dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi (tramite l'accesso alla pagina personale in istanze online), il MIUR successivamente impediva l'accesso e non consentiva ai docenti di prendere visione dei propri elaborati, verbali di riferimento e documenti.

**Così, nonostante la domanda di accesso agli atti formulata dalla ricorrente nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione dei risultati (27 marzo 2019), il MIUR non consentiva accesso ad alcun documento per quasi un mese e mezzo, fino alla data del 9 maggio 2019, data in cui consentiva, in modo generalizzato, solo un accesso parziale alla documentazione!**

Solo con nota del 19 aprile 2019, infatti, il MIUR si premurava di comunicare ai docenti richiedenti che l'accesso sarebbe stato consentito a partire dalla data dell'8 maggio 2019, e solo a documentazione parziale.

Nella nota, infatti, il MIUR specificava quanto segue: **OGGETTO: Prova scritta del concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica - D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 - riscontro plurime istanze di accesso presentate dai candidati –**

*“[...] si fa presente che a partire dall’8/5/2019 i candidati che hanno sostenuto la prova scritta potranno prendere visione del proprio elaborato, della scheda di valutazione e del verbale relativo alla correzione del proprio compito”; e ancora, “si rammenta tuttavia che nelle Linee guida Anac n. 1309/2016 (Par. 4.2) è stabilito, con riferimento alla richiesta di informazioni, che resta escluso che [...] l’amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso.*

*Pertanto l’amministrazione non ha l’obbligo e di rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato, ma solo a consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall’amministrazione stessa”. Tale nozione di “possesso” viene ripresa anche nella Circolare n. 2/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in cui, fermo restando che “... nei sistemi FOIA, il diritto di accesso va applicato tenendo conto della tutela preferenziale dell’interesse a conoscere...”, si chiarisce che è possibile negare l’accesso qualora l’attività di elaborazione di dati “...comporterebbe per l’amministrazione un onere tale da compromettere il buon andamento della sua azione”.*

*Pertanto, a detta del MIUR “con riferimento alla ulteriore documentazione richiesta (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ci si riferisce ai verbali d’aula, moduli anagrafici sottoscritti dai candidati e quanto altro), tenuto conto dell’ingente numero di istanze di accesso presentate, la cui immediata evasione in questa fase procedurale paralizzerebbe l’intera attività amministrativa dei competenti Uffici, si comunica che questa Amministrazione provvederà a riscontrare le predette istanze compatibilmente con l’esigenza del preminente pubblico interesse di assicurare celerità, speditezza e sostenibilità della procedura selettiva. Comunque, fermo restando quanto sopra, si rappresenta che, al fine di garantire il contemperamento dell’interesse pubblico con quello privato,*

*fino a quando la procedura concorsuale non sarà conclusa con l’approvazione della graduatoria generale di merito, l’accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti”.*

La nota del 19.04.2019 adduce, peraltro, un diniego su molti documenti richiesti dalla ricorrente e dai partecipanti. Occorre rilevare in questa sede che non a tutti i

documenti è stato dato accesso, dal MIUR. La circostanza è meritevole di ulteriore motivo di censura.

In sostanza, si è verificato un mancato rispetto del termine (30 giorni) fissato per l'accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.

Molti candidati, tra i quali la ricorrente, hanno presentato istanza di accesso agli atti richiedendo, oltre alla valutazione della prova, anche i verbali d'aula ed eventuali verbali di sostituzione della commissione.

In data 8 maggio, in tarda serata, i candidati hanno ricevuto la prova, la griglia di valutazione e il verbale della commissione relativo alla propria prova, ma non hanno ricevuto il verbale d'aula e/o eventuali verbali di sostituzione dei commissari.

Da altra parte, in contrasto con quanto sopra, l'Amministrazione si dimostrava solerte nella fissazione delle date della prova orale. Infatti, con la massima solerzia l'Amministrazione procedeva, in data 29.04.2019, a pubblicare i calendari della prova orale sul sito del concorso.

La maggior parte delle sottocommissioni nominate, infatti, ha dato inizio alle operazioni relative alla prova orale in data 20 maggio 2019, ed è andata avanti, per lo più, solo fino alle date intercorrenti tra il 7 e il 10 giugno, alcune fino ai primi di luglio.

Ciò significa che il MIUR tenta di evadere le prove orali del concorso, nella maggior parte dei casi, nel giro di 20 giorni, **mentre ha consentito l'accesso agli atti solo intorno alla mezzanotte del giorno 8 maggio 2019** nonostante avesse pubblicato l'elenco degli ammessi in data 27 marzo 2019 (in pratica, ha messo a disposizione dei candidati solo dal 9 maggio i documenti) !!!

**L'aspetto che produce un cortocircuito, un *vulnus* alle regole della trasparenza, tuttavia, è proprio rappresentato dal fatto che, alla luce di tale evidente solerzia, l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire l'accesso agli atti in maniera contestuale o almeno a pochissimo tempo di distanza rispetto alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla fase della prova orale.** Il contegno del MIUR manifesta evidentemente, in altre parole, un possibile intento di diniego strumentale rispetto all'esigenza o diritto di accesso agli atti.

Sul punto va rilevato, quindi, che tale operato dell'Amministrazione ha costretto i candidati a comprimere assolutamente le proprie facoltà partecipative, e le correlate facoltà di ricorso giurisdizionale, **intaccando i principi di cui all'art.**

**24 Cost.** poiché ha messo la ricorrente nella condizione di promuovere ricorso in assenza di un quadro chiaro su quanto accaduto nell'ambito del concorso. Ne risulta pertanto violato anche il diritto di azione *ex art. 24 Cost.*

Il bene della vita, costituito dalla facoltà o diritto di accedere agli atti, è risultato totalmente violato e compromesso, per effetto del contegno del MIUR.

Quanto sopra, però, a ben vedere, contrasta con i principi espressi dalla summenzionata normativa di settore, e valorizzati dalla giurisprudenza, che prescrive che **nei concorsi pubblici per titoli ed esami il risultato delle singole prove e valutazioni deve essere posto a disposizione e reso noto agli interessati il prima possibile**, e che i candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale.

Alla luce di quanto sin qui argomentato ed allegato, appare evidente come plurimi siano i profili di illegittimità che, unitamente alle ulteriori e molteplici violazioni rilevate nel ricorso introduttivo, viziano la procedura concorsuale per cui vi è il presente ricorso.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, la ricorrente Bernaroli Manuela, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, conclude per l'accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, con ogni conseguenza di legge in ordine a compensi e spese di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in Cancelleria:

1) Decreto Direttoriale n. 998 del 14 agosto 2020 (all.to 1).

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia concernente il pubblico impiego, sicché è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325,00.

Formia-Roma 31/08/2019

*Avv. Michelangelo Fiorentino*

*Avv. Maria Rosaria Altieri*